

o tra i professori emeriti delle rispettive Facoltà su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno essere ancora eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e così di seguito.

« Il professore più anziano della Facoltà sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

« I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

« Convocano le Facoltà e ne presiedono le adunanze ».

L'onorevole Buonocore ha presentato un emendamento col quale propone la soppressione di questo articolo.

BUONOCORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Cirincione ha presentato un emendamento così concepito:

« Sostituire:

« I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra professori emeriti dalla rispettiva Facoltà su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili dopo un anno d'intervallo. Ove una Facoltà lo chieda al ministro dell'istruzione pubblica la funzione di preside può essere disimpegnata a turno per anzianità dai professori ordinari ed emeriti ».

CIRINCIONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 81.

(È approvato).

« Art. 85-bis. — I laureati o diplomati nelle Università libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma, una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Università libere e quelle prescritte per le Università Regie.

« Non è ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Università Regie.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle

Università libere anteriormente all'anno scolastico 1922-23 ».

(È approvato).

« Art. 85-ter: — Le tasse scolastiche per gli iscritti all'Università di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sarà emanato in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sarà devoluto all'erario dello Stato ».

(È approvato).

« Art. 87. — È aggiunto il seguente comma:

« Agli stranieri iscritti nelle Università e negli istituti d'istruzione superiore può essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle soprattasse d'iscrizione e d'esami indipendentemente dal profitto negli studi e purchè siano in disagiata condizione economica giusta le norme da fissarsi con decreto Reale ».

DEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGNI. Vorrei sapere le ragioni che hanno mosso il Governo ad aggiungere questo comma all'articolo 87, facendo condizioni di favore agli stranieri anzichè agli italiani, poichè mentre per gli studenti che abbiano la cittadinanza italiana, per la dispensa dalle tasse oltre alla disagiata condizione economica occorre il profitto negli studi, per gli stranieri si richiede soltanto la disagiata condizione economica.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo far notare all'onorevole Degni che deve essere nostra preoccupazione quella di richiamare alle nostre Università studenti stranieri.

È un compito al quale non dobbiamo sottrarci nel momento presente, specialmente quando la Francia non solo richiama con speciali agevolazioni nel regolamento universitario gli stranieri; ma perfino dà dei compensi speciali perchè vadano a studiare nelle proprie Università.

Ora noi se non siamo in grado di dare compensi, agevoliamoli almeno.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Mi associo a quanto ha detto il ministro e mi oppongo alle osservazioni